

Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27266 del 25/09/2023 (Rv. 669130 - 02)

Fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Rimesse in conto corrente bancario - Revocabilità - Esclusione - Condizioni - Natura non solutoria - Operazioni bilanciate - Configurabilità - Condizioni - Accordi tra banca e cliente - Destinazione a prelievi o pagamenti specifici - Necessità - Prova - Anche "per facta concludenza" - Ammissibilità.

In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario affluite su un conto scoperto, per potersene escludere la dichiarazione di inefficacia, in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, è necessario il venir meno della funzione solutoria delle stesse, in virtù di accordi intercorsi tra il "solvens" e l'"accipiens", che le abbiano destinate a costituire la provvista di coeve o prossime operazioni di pagamenti o prelievi mirati in favore di terzi o del cliente stesso, in modo tale da poter negare che la banca abbia beneficiato dell'operazione sia prima, all'atto della rimessa, sia dopo, all'atto del suo impiego; la prova dell'esistenza dei predetti accordi, che giovino a caratterizzare la rimessa, piuttosto che come operazione di rientro, come una specifica provvista per una operazione speculare a debito, in relazione ad un ordine ricevuto ed accettato o ad una incontestata manifestazione di volontà, ove non derivi da un atto scritto, può anche essere desunta da "facta concludenza", purchè la specularità tra le operazioni ne evidenzi con certezza lo stretto collegamento negoziale.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27266 del 25/09/2023 (Rv. 669130 - 02)